

Bruxelles, 7 maggio 2026
(OR. en)

8706/26

Fascicoli interistituzionali:
2025/0156(NLE)
2025/0155(NLE)

IXIM 105
JAI 513
ENFOPOL 152
CRIMORG 101
JAIEX 26
AVIATION 65
DATAPROTECT 141
ISL 8

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi - Adozione

1. Il 6 settembre 2023 la Commissione ha presentato al Consiglio la "raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e l'Islanda sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione dall'UE all'Islanda a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi".
2. Il 4 marzo 2024 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza l'avvio di negoziati per l'accordo e ha impartito alla Commissione le necessarie direttive di negoziato. Il Parlamento europeo è stato informato in linea con l'articolo 218, paragrafo 10, TFUE il 6 marzo 2024.

3. I negoziati sono iniziati il 21 marzo 2024 e si sono conclusi positivamente con la sigla del progetto di accordo il 9 aprile 2025. Prima della sigla, la Commissione ha discusso il progetto di accordo in occasione delle riunioni del gruppo "Scambio di informazioni in ambito GAI" (IXIM) del 24 febbraio 2025 e del 18 marzo 2025. Gli Stati membri hanno ricevuto chiarimenti dalla Commissione e modifiche minori sono state apportate al progetto di accordo.
4. Il 12 giugno 2025 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (*Passenger Name Record*, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo.
5. Il 24 luglio 2025 il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha formulato il suo parere sulla firma e sulla conclusione dell'accordo. Ha concluso che il progetto di accordo contiene le necessarie garanzie richieste affinché sia compatibile con il quadro giuridico dell'UE in materia di protezione dei dati.
6. Il 29 luglio 2025 l'Irlanda ha notificato al segretariato generale del Consiglio che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione delle decisioni del Consiglio proposte.
7. Il 22 settembre 2025, alla luce di quanto precede, il Consiglio:
 - ha adottato la decisione relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR), cui l'accordo è allegato, il cui testo è stato messo a punto dai giuristi-linguisti (docc. 11282/25 e 11284/25);
 - ha deciso di informare il Parlamento europeo della decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo;
 - ha deciso di trasmettere per approvazione al Parlamento europeo il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel doc. 11283/25.

8. Il 29 aprile 2026 il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione alla conclusione dell'accordo.
 9. Alla luce di quanto precede e fatta salva la conferma da parte del Comitato dei rappresentanti permanenti, si invita il Consiglio a:
 - adottare, tra i punti "A", la decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel doc. 11283/25;
 - convenire che il testo della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo, unitamente al testo dell'accordo, sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale;
 - prendere atto del fatto che il Parlamento europeo sarà informato conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE e che la decisione del Consiglio gli sarà trasmessa.
-